



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

t.1327

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 9 del 29.06.2012 si stabiliva di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria ed in particolare quella dello 0,4% per ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale;

Atteso che ai sensi dell'art. 4 comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 il coniuge non assegnatario dell'abitazione non è più soggetto passivo dell'imposta in quanto l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Ritenuto pertanto rettificare la succitata deliberazione sopprimendo sia nella premessa che nel deliberato il riferimento di cui sopra;

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Acquisito in merito il parere favorevole del responsabile del servizio dal lato tecnico e contabile;

DELIBERA

Di modificare la deliberazione citata in premessa nel modo seguente:

-nella premessa e nel deliberato, per le motivazioni espresse in premessa, viene soppressa la frase:

"per ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale;"

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
Provincia di Lucca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dagli otto componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

APPROVA

La delibera avanti riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dagli otto componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.